

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Le modalità di utilizzo del modello F24 dopo le modifiche del DL 193/2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 7-quater, co. 31, del DL 193/2016 ha stabilito, a decorrere dall'2.12.2016, che **in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto** (maggiore o inferiore a Euro 1.000) – **i soggetti "privati" possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici** (messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa), **ma anche il modello cartaceo. Nulla cambia per i titolari di partita Iva**, i quali continuano **ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente** tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco on line) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking/remote banking). Alla luce di tale modifica, si riepilogano le altre possibili modalità di pagamento tramite il modello F24: i) **per i modelli F24 il cui saldo finale**, per effetto delle compensazioni effettuate, **sia di importo pari a zero**, questi devono essere presentati esclusivamente mediante **i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, indifferentemente dal fatto che **le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA, ovvero da soggetti che ne sono privi** (soggetti privati); ii) **per i modelli F24 con un saldo finale positivo**, ma nei quali siano state effettuate compensazioni (si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito), **la presentazione degli stessi deve avvenire**, come già del resto accadeva, **per tutti i contribuenti** (titolari di partita Iva e non), **unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.

### **Premessa**

---

---

L'art. 7-quater, co. 31 del DL 193/2016, introdotto in sede di conversione, ha **modificato le possibili modalità di pagamento tramite il modello F24 per i soggetti "privati"**, prevedendo che, a decorrere dall'2.12.2016 (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL n. 193/2016), **in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto** (maggiore o inferiore a € 1.000) - **i soggetti "privati" possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici** (Entratel / Fisconline / remote – home banking), **ma anche il modello cartaceo**.

#### **OSSERVA**

Nulla cambia per i **titolari di partita Iva**, i quali continueranno ad **essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e **dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa** (Entratel / Fisconline / remote – home banking).

Alla luce di detta modifica si riepilogano **le possibili modalità di pagamento tramite il modello F24**.

#### **F24 con saldo a zero**

Per i **modelli F24 il cui saldo finale**, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di **importo pari a zero**, permane la disposizione secondo cui gli stessi **devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, indifferentemente dal fatto che **le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA**, ovvero da **soggetti che ne sono privi** (soggetti privati).

<b>Modelli F24 a zero per effetto delle compensazioni: modalità di pagamento</b>		
<b>"F24 web"</b>	<b>Consente di compilare e inviare telematicamente il modello f24</b> direttamente dal sito internet dell'agenzia delle entrate, <b>senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio pc</b>	<b>Il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente</b> , a beneficio dell'Agenzia delle Entrate
<b>"F24 online"</b>	<b>Consente di compilare e inviare telematicamente il modello f24</b> previa compilazione del modello f24 <b>attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito</b>	Possono accedere a tale strumento <b>tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione</b> . Per usufruire di tale <b>servizio è necessario avere un conto corrente</b>

	<b>internet dell'agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato</b>	<b>presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate</b> o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute.
<b>"F24 cumulativo"</b>	<b>Riservato agli incaricati della trasmissione telematica</b> delle dichiarazioni, abilitati ad entratel (es. Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), <b>che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti.</b>	Il pagamento delle somme dovute dai propri clienti <b>avviene con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi</b> o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

#### **OSSERVA**

Analogamente a quanto sinora previsto, pertanto, **il modello F24 con saldo a zero non può essere presentato in forma "cartacea" o tramite il servizio di remote / home banking gestito da banche / Poste**

#### **F24 con saldo a debito con compensazioni**

Per i **modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni** (si tratta, quindi, dei **modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito**), la presentazione degli stessi deve avvenire, come già del resto accadeva, **per TUTTI i contribuenti** (titolari di partita Iva e non), **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:**

- dall'Agenzia delle Entrate, cioè **mediante i suddetti servizi "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo"**;
- oppure **dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.**

#### **F24 con saldo a debito**

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 193/2016, **è venuto meno**, invece, a decorrere dall'2.12.2016, soltanto **l'obbligo, per i soli i contribuenti NON TITOLARI DI PARTITA IVA, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni.** Conseguentemente, a far data 2.12.2016, se il modello F24 non espone compensazioni, **al fine di individuare le possibili modalità di versamento del modello F24:**

- è necessario **distinguere tra soggetti titolari di partita IVA e soggetti "privati"**;
- **non rileva più l'ammontare dell'importo dovuto** (superiore / inferiore a € 1.000).

In presenza di **deleghe F24 a debito senza compensazioni** – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto (maggiore o inferiore a € 1.000) -:

- i **soggetti titolari di partita IVA** sono ancora assoggettati al generale obbligo di **versamento della delega** esclusivamente **tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e **dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa** (Entratel / Fisconline / remote – home banking);
- per i **soggetti "privati"** risultano utilizzabili sia i **canali telematici** (Entratel / Fisconline / remote – home banking), **ma anche il modello cartaceo**.

<b>Modalità di presentazione del modello F24 a decorrere dall'2.12.2016</b>				
		<b>Modello cartaceo</b>	<b>Servizi telematici dell'agenzia delle entrate</b> (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo)	<b>Home banking o remote banking</b>
<b>TITOLARI DI PARTITA IVA</b>	Versamenti con F.24 (con o senza compensazioni) che <b>NON evidenzino un saldo pari a zero</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
	Versamenti con F.24 che <b>evidenzino un saldo pari a zero</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>NON TITOLARI DI PARTITA IVA</b> <b>Deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale di importo positivo</b>	Si possono presentare solo con i <b>servizi telematici</b> messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate <b>(Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>NON TITOLARI DI PARTITA IVA</b>	Si possono presentare solo con i <b>servizi telematici</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Deleghe</b> che per effetto di compensazioni effettuate, <b>risultano con un saldo finale pari a zero</b>	messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).			
<b>NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe (senza compensazioni) il cui saldo finale è a debito indipendentemente dall'entità dell'importo</b> indicato nella delega	Si può presentare la delega anche in <b>modalità cartacea</b> , presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**